



NUOVO STATUTO DEL CORPO BANDISTICO VAL DI GORTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

Viene costituita un'associazione denominata "Corpo Bandistico Val di Gorto - APS".

Il Corpo Bandistico ha sede in Ovaro (UD), fraz. Luincis.

ART. 2 - SCOPO

Il Corpo Bandistico persegue i seguenti scopi civici, solidaristici e di utilità sociale, indirizzandoli verso soci, familiari e terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- a) educare sotto il profilo musicale, con particolare riferimento alla musica popolare friulana, i suoi componenti;
- b) sostenere con corsi di formazione l'educazione musicale dei ragazzi, e, in particolare, degli adolescenti;
- c) promuovere e diffondere la musica;
- d) sviluppare l'associazione ed il volontariato musicale;
- e) fare presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche e sociali promosse dal Corpo Bandistico stesso, da enti pubblici o privati, comitati e associazioni;
- f) organizzare e realizzare, anche per conto di terzi, manifestazioni musicali, rassegne, concorsi musicali sia nazionali che internazionali;
- g) incentivare scambi culturali e gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- h) collaborare con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative che perseguono finalità e scopi affini, aderendo ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano scopi analoghi;
- i) promuovere e/o gestire ogni altra iniziativa lecita ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi che precedono, il tutto nel contesto geografico, sociale e culturale in cui opera il Corpo Bandistico.

Le attività svolte dal Corpo Bandistico sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Il Corpo Bandistico è autonomo, apartitico, aconfessionale, con durata illimitata nel tempo, senza scopo di lucro ed è disciplinato dalle disposizioni del Titolo I, capo III, artt. 36 e ss. del Codice Civile.

Per il raggiungimento degli scopi associativi e delle proprie finalità culturali, il Corpo Bandistico potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati, anche aventi sede all'estero, acquistare beni immobili e mobili e compiere tutte le operazioni economiche e commerciali all'uopo necessarie, purché strumentali e secondarie all'attività istituzionale, nonché partecipare a Consorzi e Società le cui finalità rientrino negli scopi del Corpo Bandistico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

Il Corpo Bandistico può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Il Corpo Bandistico non ha finalità di lucro e pertanto anche l'esercizio delle predette attività non costituisce in alcun modo il perseguimento di un oggetto esclusivo o principale di esercizio di attività commerciali.

ART 3 - SOCI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE

a) Soci

Sono soci del Corpo Bandistico:

- a) i suonatori e quanti hanno intrapreso un percorso di educazione musicale teso all'apprendimento ed allo studio di uno strumento musicale.
- b) i simpatizzanti, ovvero coloro che collaborano e partecipano alle attività che il Corpo Bandistico intraprende e svolge.
- c) i fondatori del Corpo Bandistico

Il numero dei soci, nel rispetto dei limiti minimi stabiliti dalla legge, è illimitato.

b) Acquisto della qualifica di Socio

L'adesione al Corpo Bandistico è volontaria.

L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo, con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La domanda di ammissione presentata dai minorenni dovrà essere sottoscritta da chi esercita la potestà sul minore medesimo.

La qualifica di socio del Corpo Bandistico viene acquistata, a seguito del parere favorevole espresso dal Consiglio Direttivo, attraverso la sottoscrizione della Tessera dell'Associazione, per la quale è previsto il rinnovo a cadenza annuale. Tale qualifica comporta l'accettazione, senza riserva alcuna, delle norme statutarie e delle finalità istituzionali del Corpo Bandistico.

c) Diritti del socio

La qualità di socio dà diritto a partecipare alle adunanze assembleari, a frequentare i locali sociali ed a partecipare alle attività sociali, il tutto secondo le modalità operative che verranno stabilite da un apposito regolamento che sarà adottato dal Consiglio Direttivo.

Hanno diritto di voto nell' Assemblea del Corpo Bandistico:

- a) i Soci Suonatori e coloro che hanno intrapreso un percorso di educazione musicale tesa all'apprendimento di uno strumento musicale in regola con il versamento della quota associativa.
- b) i Soci Simpatizzanti in regola con il versamento della quota associativa.
- c) i Soci Fondatori purché in regola con il versamento della quota associativa.

Per i Soci minorenni il diritto di voto può essere esercitato da chi ne esercita la patria potestà o da un altro socio, per delega.

L'associato ha il diritto di esaminare i libri sociali presentando specifica richiesta scritta al Segretario, inviandola all'indirizzo di posta, all'indirizzo mail o alla PEC dell'associazione, il quale fornirà le istruzioni necessarie all'accesso ai libri sociali entro 15 giorni dalla richiesta.

d) Cessazione dei soci

I Soci cessano di appartenere al Corpo Bandistico nelle seguenti ipotesi:

- a) recesso comunicato al Consiglio Direttivo
- b) morosità nel versamento della quota associativa;
- c) commissione di azioni che si pongono in contrasto con gli scopi e le finalità del Corpo Bandistico, ne ostacolano gravemente o ne pregiudicano l'attività.

Nelle ipotesi indicate sub. b) e c) l'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La delibera di esclusione deve essere congruamente motivata e potrà essere adottata soltanto a seguito contraddittorio con il Socio interessato.

ART. 4 - ORGANI DEL CORPO BANDISTICO

Sono Organi del Corpo Bandistico:

- a)- l'Assemblea
- b)- il Consiglio Direttivo
- c)- l'Organo di Controllo

ART. 5 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale. Essa può tuttavia essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o da un terzo dei Soci aventi diritto di voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno 8 (otto) gg. di anticipo rispetto alla data dell'adunanza, seguito da avviso scritto a tutti i Soci.

La convocazione va fatta con avviso contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e deve contenere l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- a) delibera sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e su programmi, progetti, attività;
- b) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) nomina e revoca i componenti dell'Organo di controllo ed il Revisore legale dei conti e determinare il loro eventuale compenso;
- d) discute e delibera sul bilancio e sulle relazioni del Consiglio Direttivo e del Revisore legale dei conti;
- e) approva i regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo e l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e la promozione della azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) decide sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- h) discute di ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- a) approva le proposte di modifica dello Statuto;
- b) delibera lo scioglimento dall'Associazione e la nomina del/i liquidatore/i;
- c) delibera in ordine alla destinazione del patrimonio finale risultante dalla liquidazione;
- d) decide sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;
- e) discute di ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le eventuali modifiche statutarie potranno essere deliberate dall'Assemblea Straordinaria senza la necessità della presenza del Notaio o di altro Pubblico Ufficiale. L'Assemblea a seguito dell'approvazione delle modifiche statutarie conferirà mandato al Presidente di depositare presso un Notaio o Ufficio competente, ad ogni scopo di legge, lo Statuto così modificato. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest' ultimo, dal Vice Presidente.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare all' Assemblea.

Ogni Socio con diritto di voto può esprimere un voto singolo. Il Socio, in caso di assenza potrà essere rappresentato da un altro socio, con un massimo di una delega per ciascun votante.

Per la validità della costituzione e delle delibere assunte dall'Assemblea sono previsti i seguenti quorum:

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vengono prese con voto favorevole dei due terzi dei presenti e rappresentati per delega aventi diritto di voto. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la liquidazione, la trasformazione o fusione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati aventi diritto di voto.

Art. 6 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri che va da sette a undici, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti e dura in carica tre anni; il numero dei consiglieri verrà determinato dall'Assemblea prima delle votazioni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti il Presidente del Consiglio stesso o un suo delegato ed almeno tre membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante per la maggioranza.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione e si riunisce ogniqualvolta venga ritenuto necessario e, comunque, almeno una volta ogni semestre.

Esso è convocato:

- dal Presidente;
- su richiesta motivata di almeno 3 dei componenti del Consiglio Direttivo;
- su richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci aventi diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è titolare di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione e, in particolare:

- Elegge, tra i suoi membri, il Presidente e un Vice Presidente;
- Predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- Formalizza le proposte per la gestione dell'Associazione;
- Elabora il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- Delibera l'ammissione di nuovi soci;
- Stabilisce gli importi delle quote annuali associative;
- Può adottare un regolamento per il proprio funzionamento interno, nel quale vengono altresì indicati i criteri e le modalità delle delibere da adottare.
- Nomina il Direttore del Corpo Bandistico Val di Gorto e determina l'eventuale compenso spettante allo stesso.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale su apposito registro sottoscritto dal presidente e dal Segretario.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Essi cessano per:

- Dimissioni motivate, da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria. Prima dell'Assunzione di tale delibera dovrà comunque essere garantito al Consigliere revocando il diritto al contraddittorio.

Nell'ipotesi di cessazione dall'incarico di uno dei membri del Consiglio Direttivo, verrà cooptato il primo dei Consiglieri non eletti. Ove venga meno la maggioranza dei Consiglieri, il Presidente e un suo delegato convocheranno d'urgenza l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 7 - IL PRESIDENTE

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e dura in carica per tre anni.

Egli è il Legale Rappresentante, ad ogni effetto di legge, del "Corpo Bandistico Val di Gorto".

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, sottoscrive tutti gli atti amministrativi e giuridici compiuti dall'Associazione e pone in essere tutti gli atti per i quali abbia ricevuto in tal senso mandato dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

In sua assenza tale compito viene assunto dal Vice Presidente.

Art. 8 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, la cui nomina è obbligatoria nei soli casi previsti dalla norma, dura in carica un triennio e si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, di cui almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie di soggetti iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche o tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La carica di membro dell'Organo di Controllo è normalmente gratuita. L'eventuale retribuzione annuale per i membri effettivi dell'Organo di Controllo deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della loro nomina e per l'intero periodo della carica.

L'Organo di Controllo, se nominato, ha l'obbligo di assistere alle assemblee e di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo alle quali deve essere convocato.

L'Organo di Controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Qualora l'Organo di Controllo non sia stato nominato, ciascun socio può richiedere al Consiglio Direttivo notizia sullo svolgimento degli affari della associazione

Art. 9 - IL PATRIMONIO

Il Corpo Bandistico trae i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della sua attività dai contributi versati da Enti Pubblici e Privati, da donazioni, lasciti, attività di carattere commerciale e produttivo, purché strumentali e secondarie, e da ogni altro tipo di entrata lecita.

Il patrimonio dell'Associazione è alienabile.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, fatta salva l'ipotesi in cui la destinazione o la distribuzione siano imposte da disposizioni di legge.

E' fatto obbligo di investire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali previste dallo statuto.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 10 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata a favore di enti del Terzo settore che perseguano le medesime finalità musicali o culturali o di utilità sociale, designati dall'Assemblea, nei termini previsti dall'articolo 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 11 - NORME FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare quanto previsto dal D.lgs. 117/17 e successive modifiche.

3 396 31/05/2022

0,00 **TIL22L000396000AA**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TIL